

Deliberazione della Giunta Regionale 13 settembre 2019, n. 6-262

Art. 52-quinquies del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 modificato dal D. Lgs. 27 dicembre 2004, n. 330. Espressione dell'Intesa per l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio del progetto di variante al metanodotto "Tortona-Alessandria-Asti-Torino" DN 550, presentato da Snam Rete Gas S.p.A. nei Comuni di Dusino San Michele e San Paolo Solbrito (AT).

A relazione dell'Assessore Marnati:

Premesso che:

- l'articolo 52-quinquies, comma 5, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 in materia di espropriazione per la realizzazione di infrastrutture lineari energetiche, così come modificato dal D. Lgs. 27 dicembre 2004, n. 330, dispone che per i gasdotti appartenenti alla rete nazionale, di cui all'art. 9 del D. Lgs. 164/2000, l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio sia rilasciata dal Ministero dello Sviluppo Economico d'intesa con la Regione territorialmente interessata;
- con riferimento a tale norma, SNAM Rete Gas S.p.A. con istanza del 25 settembre 2017 ha presentato al Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) richiesta di autorizzazione alla costruzione ed esercizio del progetto di variante relativa al metanodotto "Tortona-Alessandria-Asti-Torino" DN 550, nei Comuni di Dusino San Michele e San Paolo Solbrito (AT);
- l'intervento consiste nella realizzazione di una variante di circa 3.675 metri, del metanodotto esistente interamente localizzata nel territorio dei Comuni di Dusino San Michele e San Paolo Solbrito (AT), finalizzata a consentire la rilocalizzazione di un tratto del gasdotto transitante in un'area territoriale caratterizzata da fenomeni geologici che causano un significativo movimento di frana lungo il tracciato, nonché l'ammodernamento dell'attraversamento ferroviario FR39.1 della linea Torino-Genova. Inoltre, l'intervento permetterà di mettere fuori esercizio e, conseguentemente, di rimuovere circa 2.000 metri di infrastruttura esistente.

Preso atto che:

- per quanto riguarda l'aspetto procedimentale relativo al rilascio dell'autorizzazione all'intervento, in data 24.04.2018 il MISE ha indetto apposita Conferenza di servizi in forma semplificata e modalità asincrona, ai sensi dell'art. 14-*bis* della Legge n. 241/1990;
- il medesimo Ministero, considerata l'esigenza di espletare la verifica di assoggettabilità del progetto a Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA) statale, con nota del 23.07.2018 ha provveduto a sospendere i termini del procedimento fino al completamento del sub-procedimento ambientale, nel cui ambito il Settore regionale Sviluppo Energetico Sostenibile ha coordinato l'istruttoria tecnica finalizzata all'espressione dell'osservazione unitaria al Ministero dell'Ambiente (MATTM), rilasciata ai sensi della dgr n. 53-13549 del 16.03.2010 con determinazione dirigenziale n. 418 del 28.09.2018;
- in linea con le conclusioni dell'osservazione unitaria regionale, di cui alla citata determinazione n. 418 del 28.09.2018, il MATTM con determinazione dirigenziale n. 68 del 6.03.2019 ha disposto l'esclusione del progetto dalla procedura di VIA di competenza statale subordinatamente al rispetto di condizioni ambientali;

- in esito alla conclusione della verifica di assoggettabilità a VIA statale, il MISE con nota prot. 11296 del 24.05.2019 ha provveduto a riavviare il procedimento autorizzatorio e contestualmente a richiedere alla Regione Piemonte l'espressione dell'intesa.

Dato atto che:

- per gli effetti delle dgr n. 25-3293 del 2006 e n. 54-1625 del 28.02.2011 in materia di procedure per l'espressione dell'intesa regionale nei procedimenti autorizzativi statali, la Direzione Competitività del Sistema regionale – Settore Sviluppo Energetico Sostenibile – investita del ruolo di coordinamento, ha proceduto con nota n. 52370 del 31.05.2019 alla indizione della Conferenza di servizi in modalità semplificata, ai fini dell'acquisizione dei contributi interni finalizzati a verificare la sussistenza di elementi ostativi al rilascio dell'intesa regionale;

- nell'ambito dell'istruttoria tecnica del progetto sono stati acquisiti i seguenti contributi:

1. nota prot. 29785 del 27.06.2019 del Settore Tecnico regionale – Alessandria e Asti, in cui si conferma il parere favorevole già precedentemente espresso con determinazione dirigenziale n. 1864 del 22.06.2018 anteriormente alla sospensione del procedimento autorizzatorio per consentire l'espletamento della verifica di assoggettabilità a VIA statale;

2. nota prot. 17781 del 9.07.2019 del Settore regionale Territorio e Paesaggio, in cui, constatando che il progetto non consente la formulazione del richiesto parere in materia paesaggistica, si richiedono integrazioni documentali di approfondimento della Relazione paesaggistica e/o della Relazione forestale, al fine di meglio valutare l'interferenza dell'opera con le superfici boscate.

Dato, inoltre, atto che:

- sulla base della sopra menzionata richiesta di integrazioni progettuali, il Settore Sviluppo Energetico Sostenibile, con nota prot. 66639 del 9.07.2019, ha provveduto a informarne il MISE, che a sua volta, con nota prot. 17462 del 01.08.2019, ha trasmesso specifica istanza alla Società proponente;

- SNAM Rete Gas S.p.A. con nota prot. INGCOS/NOCC/764/BAB dell'8.08.2019 ha inviato al MISE e alla Regione Piemonte le integrazioni documentali richieste, fornendo gli elaborati integrativi direttamente ai Settori regionali Territorio e Paesaggio, e Sviluppo Energetico Sostenibile;

- con nota prot. 78235 del 14.08.2019 il Settore Sviluppo Energetico Sostenibile, sulla base dell'avvenuta trasmissione da parte della Società proponente delle integrazioni documentali in argomento, ha provveduto a richiedere al Settore Territorio e Paesaggio il parere di competenza;

- tale parere è stato rilasciato dal suddetto Settore con nota prot. 22199 del 3.09.2019, in cui, considerato che le opere così come proposte non appaiono tali da recare pregiudizio ai caratteri paesaggistici dei luoghi, si formula una valutazione positiva ai sensi dell'art. 146, c. 5 del D.Lgs. 42/2004 in merito alla proposta progettuale presentata, subordinatamente al rispetto delle seguenti condizioni:

• in corso d'opera, sia sempre valutata la possibilità di diminuire gli abbattimenti di esemplari arborei ove non siano strettamente necessari alla realizzazione dei nuovi interventi, specie per gli

alberi di maggiori dimensioni individuati nella documentazione progettuale e in ogni caso per quelli con diametro superiore a 40 cm;

- nelle operazioni di rimboschimento, sia valutata la possibilità di utilizzare specie arboree con altezza indicativa di metri 1,50 – 1,75 anche per il ripristino vegetazionale delle aree interessate dalle opere di linea in progetto e non solo per la mitigazione paesaggistica del manufatto dell'impianto di linea.

Dato atto, pertanto, che in esito all'istruttoria effettuata, in considerazione del fatto che l'intervento, non assoggettato a VIA secondo la normativa statale e regionale, risulta corrispondere ad un'esigenza di miglioramento delle condizioni di sicurezza e affidabilità del servizio di trasporto del gas naturale sulla rete nazionale dei metanodotti in Piemonte.

Dato atto, altresì, della necessità di prevedere l'osservanza di alcune prescrizioni in materia paesaggistica, come precedentemente illustrato;

visto il D.Lgs. n. 164/2000;

visto il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327;

visto il D.P.R. 27 dicembre 2004, n. 330;

viste le dd.g.r. n. 25-3293 del 3 luglio 2006, n. 53-13549 del 16.03.2010 e n. 54-1625 del 28.02.2011;

dato atto della nota prot. 29785 del 27.06.2019 del Settore Tecnico regionale – Alessandria e Asti;

dato atto delle note prot. 17781 del 9.07.2019 e prot. 22199 del 3.09.2019 del Settore regionale Territorio e Paesaggio;

preso atto della nota prot. INGCOS/NOCC/764/BAB dell'8.08.2019 di SNAM Rete Gas S.p.A..

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della dgr n. 1-4046 del 17.10.2016.

Tutto ciò premesso, la Giunta regionale, con voto unanime espresso nelle forme di legge,

delibera

- di esprimere l'intesa di cui all'art. 52-quinquies del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 modificato dal D.Lgs. 27 dicembre 2004, n. 330, ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica, prevista dalle stesse disposizioni, inerente all'istanza di cui alla premessa, presentata dalla Snam Rete Gas S.p.A. ed avente ad oggetto l'esecuzione della variante relativa al metanodotto "Tortona-Alessandria-Asti-Torino" DN 550, nei Comuni di Dusino San Michele e San Paolo Solbrito (AT);
- di stabilire che l'intesa è vincolata al rispetto delle prescrizioni illustrate in premessa in materia paesaggistica, da richiamarsi espressamente nel dispositivo del decreto di autorizzazione del Ministro dello Sviluppo Economico;

- di demandare al Settore regionale Sviluppo Energetico Sostenibile di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dello Sviluppo Economico per i successivi adempimenti di competenza e per opportuna conoscenza ai Comuni di Dusino San Michele e San Paolo Solbrito, nonché alla società Snam Rete Gas S.p.A.;

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Legge regionale n. 22 del 12.10.2010.

(omissis)